

 **CALENDARIO PESCA DI RIMINI 2022/2023**

# ZONE DI PROTEZIONE INTEGRALE

**Divieto assoluto di pesca**

**Torrente Petroso (Casteldelci):** dal confine con la Provincia di Forlì–Cesena a monte, alla confluenza con il Torrente Senatello a valle.

**Rio Cavo (Pennabilli):** tratto di corso d’acqua compreso fra le sorgenti e la presa d’acqua della centrale idroelettrica.

**Rio Maggio (Sant’Agata Feltria):** dalle sorgenti alla località Campo del Fabbro.

**Fosso di Cà Fantino (San Leo):** tutto il corso d’acqua, dalle sorgenti alla confluenza con il Torrente Mazzocco.

**Fontanili di Covignano (Rimini):** tutti i fontanili ubicati alla base del Colle di Covignano.

**Lago Incalsistem (Rimini):** entrambi i bacini lacustri presenti nell’area Incalsistem.

**ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA**

**Divieto di pesca permanente**

**“Lago della Grande Rosa” (Casteldelci).**

**ZONE DI PROTEZIONE DELLE SPECIE ITTICHE**

**Divieto di pesca dalle ore 5 del 1° agosto alle ore 20 del 15 ottobre:**

**Torrente Marano** – tratto compreso tra la ferrovia e la foce.

**Divieto di pesca dalle ore 5 del 1° marzo alle ore 6 dell’ultima domenica di marzo:**

**Fiume Marecchia:** tratto compreso fra Ponte Otto Martiri a monte, e il Ponte di Petrella Guidi a valle;

**Torrente Senatello:** tratto compreso fra il Ponte Pianerini a monte, e Ponte Otto Martiri a valle.

**Divieto di pesca dalle ore 18 del 15 dicembre alle ore 5 del 1° giugno:**

**Laghi della Cina.**

**Divieto di pesca dalle ore 20 del 15 aprile alle ore 5 del 1° giugno:**

Tutti i bacini lacustri ricompresi in Zona Speciale di Conservazione (ZSC) o in Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alle Direttive Comunitarie n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, ad esclusione dei Laghi della Cina per i quali valgono le limitazioni di cui al paragrafo precedente.

Tale divieto non si applica nei laghi di pesca a pagamento e in quelli gestiti da associazioni piscatorie.

**ZONE A REGIME SPECIALE DI PESCA**

#### ZONE A RILASCIO OBBLIGATORIO

**Divieto di detenzione di esemplari di fauna ittica ad esclusione delle specie ittiche diverse da quelle autoctone e parautoctone di cui all’Allegato 1 del Regolamento Regionale n. 1/2018, divieto di impiego di ami con ardiglione e di uso e detenzione del cestino.**

La regolamentazione non si applica sui campi di gara permanenti o temporanei ai partecipanti alle manifestazioni agonistiche limitatamente ai tempi di svolgimento delle gare.

**Fiume Marecchia**: tratto compreso fra Ponte Santa Maria Maddalena a monte e la briglia posta a valle del

Ponte Marecchia in località Ponte Verucchio (il canyon non è compreso);

**Fiume Marecchia**: nel tratto compreso fra il ponte sulla S.S. 16 a monte e il Ponte di Legno a valle;

**Torrente Ausa:** nel tratto terminale non cementificato fino alla confluenza con il Fiume Marecchia;

**Torrente Ventena di Gemmano:** dal confine con la Provincia di Pesaro - Urbino a monte fino alla confluenza con il Torrente Conca a valle;

**Torrente Conca:** dalla sorgente al ponte di Petorno; (**vedi nota in calce relativa ai comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio**);

**Torrente Conca:** dal guado di Pian Ventena (località ex frantoio Asmara) a monte, all’invaso del Conca a valle (l’invaso non è compreso).

**Laghi della Cina** (limitazione della quantità di esche utilizzabili a 500 g/pescatore/giorno)

#### ZONE PER LA PESCA CON ESCHE ARTIFICIALI

**Divieto di detenzione di esemplari di fauna ittica, divieto di impiego e detenzione di qualunque tipo di esca ad esclusione delle esche artificiali, purché munite di un solo amo e prive di ardiglione, è vietato altresì l'uso e detenzione del cestino.**

**Fiume Marecchia:** dalla località Ranco a monte, fino alla confluenza con il Torrente Torbello a valle.

#### ZONE PER L’ESERCIZIO DEL CARP\_FISHING

**È consentita la pesca notturna della Carpa esercitata esclusivamente con ami sprovvisti di ardiglione e con esche e pasture vegetali. Obbligatorio il rilascio immediato delle specie ittiche autoctone utilizzando tutti gli accorgimenti atti a prevenire ferite, lesioni cutanee o quant’altro, durante le operazioni di slamatura. Non è ammesso nessun tipo di mezzo galleggiante (materassini, imbarcazioni, belly boat ecc..). Obbligatorio l’uso del guadino per salpare il pesce.**

**L’esercizio del Carp-fishing notturno è comunque vietato nel periodo che va dal 15 maggio al 30 giugno.**

“**Lago del Parco V° PEEP**” (lago della Fiera di Rimini – Parco Giovanni Paolo II)

“**Lago del Gelso**” (Bellaria Igea Marina)

#### ZONE DI TUTELA SPECIALE

**Divieto di detenzione di esemplari di LASCA e VAIRONE.** Tutti i corpi idrici del territorio riminese.

**AREE DI PESCA REGOLAMENTATA (art. 20 L.R. n. 11/2012 e ss.mm.ii.)**

“**No Kill Bascio**” nei Comuni di Pennabilli e Casteldelci, tratto del fiume Marecchia compreso tra il confine con la provincia di Arezzo (a monte) e la confluenza del torrente Torbello (a valle di Molino di Bascio), in acque “C”, lunghezza km. 2,5 circa. **Pesca no-kill dal 1° ottobre al 31 marzo.**

Nell’Area di Pesca Regolamentata sono consentite esclusivamente la pesca a mosca e la tecnica denominata “tenkara”.

Indipendentemente dalla tecnica di pesca, si potrà comunque utilizzare una sola canna munita di un unico amo senza ardiglione o con il medesimo perfettamente schiacciato. È ammesso l’uso esclusivo di mosca finta galleggiante o sommersa e della ninfa.

È vietato l’uso, il trasporto o la detenzione di esche naturali.

Contatti: 0541.915826

Vista l’inattuabilità del tabellamento dei corsi d’acqua del territorio provinciale (a causa della difficoltà di accesso, dell’eccessiva estensione degli stessi, degli elevati costi e dei continui furti), saranno attivati efficaci strumenti di diffusione dell’informazione di cui all’art. 10, comma 6 della L.R. 11/2012 e ss.mm., rendendo pubblico l’elenco dei divieti mediante la rete informatica [http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/pesca/temi/pesca-sportivaricreativa-professionale-acque-interne/calendari-ittici/rimini](http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/pesca/temi/pesca-sportiva-ricreativa-professionale-acque-interne/calendari-ittici/rimini)  e per il tramite delle Associazioni piscatorie.

**NOTE INTEGRATIVE:**

**COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO**

A seguito del passaggio dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio alla provincia di Rimini, **si confermano**:

* le zone ittiche omogenee già individuate dalla Regione Marche, con l’avvertenza che la relativa classificazione è così indicata:
* **categoria A**: acque prevalentemente popolate a salmonidi;
* **categoria B**: acque intermedie a popolazione mista;
* **categoria C**: acque popolate a ciprinidi;

È in corso l’aggiornamento della tabellazione per renderla omogenea a quella della Regione Emilia-Romagna.

* le limitazioni previste dalla Regione Marche nella precedente annata piscatoria e, in particolare:
* **No kill**: dalla sorgente del Fiume Conca al Ponte di Petorno (acque di categoria D).

**Per tutte le disposizioni non trattate nel presente Programma riguardanti la pesca nei corsi d’acqua di Parchi e Aree Contigue, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di Aree protette a agli specifici Regolamenti di Settore emanati dagli Enti di gestione.**